

COMUNE DI APOLLOSA

REGOLAMENTO DELL'ALBO E DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 07/06/2013

Sommario

PRINCIPI GENERALI

.....	3
Art. 1	3
Oggetto del regolamento	3
Art. 2	3
Indicazione delle attività di utilità e promozione sociale	3
Art. 3	3
Ruoli e requisiti delle associazioni	3
ACCESSO ALL'ALBO E SUO FUNZIONAMENTO	4
Art. 4	4
Modalità di iscrizione	4
Art. 5	4
Comunicazioni	4
Art. 6	5
Cancellazione	5
Art. 7	5
Attività di consultazione e di partecipazione	5
Art. 8	6
Attività di amministrazione mediata	6
ed accordi con l'Amministrazione Comunale	6
CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI	6
Art. 9	6
La Consulta delle Associazioni	6
Art. 10	6
Compiti della Consulta	6
Art. 11	7
Organi della Consulta	7
NORME FINALI	8
Art. 12	8
Pubblicità ed entrata in vigore	8

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art.29 dello Statuto Comunale, i rapporti con le associazioni operanti sul territorio del Comune di Apollosa, mediante l'istituzione di apposito Albo delle Associazioni.

Per Associazioni si intendono le organizzazioni costituite ai sensi della Legge 266/1991 e successive modificazioni, della Legge 383/2000 o degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e le Fondazioni, purché rechino nel loro oggetto statutario lo svolgimento di attività di utilità e promozione sociale senza fine di lucro, e la cui vita associativa sia ispirata a principi democratici, secondo quanto meglio specificato all'art. 4 del presente regolamento.

All'Albo possono aderire tutte le forme associative, a prescindere dalla loro iscrizione alle sezioni regionali e provinciali degli Albi previsti a norma di legge.

L'Albo delle Associazioni viene conservato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dove è libera la consultazione.

Art. 2 Indicazione delle attività di utilità e promozione sociale

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intendono per attività di utilità sociale:

- a. l'assistenza sociale e socio-sanitaria e beneficenza;
- b. le attività socio-assistenziali e umanitarie;
- c. la tutela e promozione dei diritti civili;
- d. l'istruzione, la formazione e la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e. le attività di utilità sociale connesse al dialogo interreligioso ed alla multiculturalità;
- f. lo sport dilettantistico;
- g. le attività ricreative e del tempo libero, con particolare riferimento alle aggregazioni ed ai comitati di zona;
- h. la promozione del territorio comunale, della cultura, dell'arte e delle cose di interesse storico e artistico;
- i. attività di protezione civile;
- j. la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- k. lo sviluppo economico e sociale;
- l. le iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico;
- m. la promozione, il coordinamento e la realizzazione di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la custodia, la tutela, la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali, turistiche ed enogastronomiche;
- n. le attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli scambi culturali.

Art. 3 Ruoli e requisiti delle associazioni

Ferma restando l'autonomia negoziale delle associazioni, riconosciuta dal vigente ordinamento, il Comune riconosce loro, nell'ambito dei rapporti con l'Ente:

- a. un ruolo di consultazione;
- b. un ruolo di partecipazione;
- c. un ruolo di azione amministrativa mediata per conto del Comune.

Ferme restando le regole di funzionamento, i requisiti di accesso, l'oggetto dell'attività, previsti dallo Statuto comunale all'art. 29, le associazioni che intendono essere iscritte all'Albo comunale, devono avere sede nel Comune di Apollosa o comunque svolgere attività di interesse per l'Amministrazione e/o la collettività e rendere conforme la loro attività oltre che alle finalità tematiche di cui all'art. 2 del presente regolamento, al rispetto dei principi di libero accesso alla medesima da parte di chi ne voglia far parte accettandone lo statuto sociale, nonché di democraticità nel funzionamento, basato sul principio del formarsi del libero convincimento individuale e sulla formazione della volontà collettiva su basi del consenso maggioritario.

Non è ammessa l'iscrizione all'Albo comunale di quelle associazioni il cui legale rappresentante si trovi in una delle condizioni ostative alla candidatura a consigliere comunale di cui all'art. 58 del D. Lgs. 267/2000.

ACCESSO ALL'ALBO E SUO FUNZIONAMENTO

Art. 4 - Modalità di iscrizione

Possono iscriversi all'Albo comunale su richiesta del loro rappresentante legale e compilando apposito modulo di richiesta (*allegato 1*) le associazioni aventi per oggetto attività ricomprese al precedente articolo 2, già esistenti da almeno 1 anno, aventi sede nel Comune che svolgono attività di interesse per l'Amministrazione e/o la collettività senza fini di lucro.

È richiesta la seguente documentazione da allegare alla domanda di iscrizione all'Albo:

- a. copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b. dichiarazione contenente il numero degli iscritti all'Associazione, il nominativo del legale rappresentante e la lista dei membri del consiglio direttivo;
- c. una relazione sulle attività già svolte nel corso dell'anno precedente la richiesta di iscrizione;
- d. il programma per l'anno in corso;
- e. copia dell'ultimo bilancio consuntivo con verbale di approvazione dell'Assemblea (sono escluse da questo obbligo le associazioni costituite da meno di 15 mesi).

Il responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di iscrizione, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 3, dei precedenti comma 1 e 2, nonché la conformità di cui al disposto dell'art. 29 dello Statuto Comunale, trasmette gli atti alla Giunta comunale che ne prende atto e dispone l'iscrizione all'Albo.

L'eventuale rigetto della richiesta dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato al legale rappresentante dell'associazione richiedente.

Art. 5 Comunicazioni

Entro il 30 giugno di ogni anno, pena la cancellazione, il rappresentante legale dell'associazione iscritta all'Albo comunica all'ufficio competente, la sussistenza delle condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione, ovvero il venir meno delle stesse, ovvero tutte le variazioni dei requisiti essenziali intervenute, mediante compilazione dell'apposito modulo (*allegato 2*). Le stesse associazioni si impegnano, contestualmente, a presentare il rendiconto economico relativo all'anno solare precedente.

Qualora le Associazioni svolgano attività finanziate, in tutto o in parte dall'Amministrazione Comunale, o patrocinate, sono tenute a presentare entro il medesimo termine una relazione sulle attività svolte. Le associazioni iscritte all'Albo presentano, (entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio preventivo e comunale), non oltre il 31 dicembre di ogni anno, le proposte per iniziative o manifestazioni di interesse pubblico che intendono organizzare durante l'anno successivo. L'Amministrazione comunale acquisite le proposte, attraverso un'azione di promozione e coordinamento, redige il calendario annuale delle attività delle associazioni iscritte all'albo.

Art. 6 Cancellazione

La cancellazione dall'albo comunale, a seguito della presa d'atto da parte della Giunta Comunale, è disposta dal responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico nel caso di perdita accertata dei requisiti richiesti.

L'inattività protratta per almeno 2 anni comporta la cancellazione.

La cancellazione deve essere preceduta da un procedimento di contestazione con assegnazione di un termine di 30 giorni per la produzione di eventuali deduzioni o idonea documentazione.

Il Responsabile dell'Ufficio Relazione con il Pubblico valuta la documentazione e procede nei seguenti modi:

a. cancellazione dall'albo se l'Associazione non risponde o se la documentazione risulta insufficiente o comunque dimostra l'inattività sociale;

b. sospende e revoca il procedimento di cancellazione se l'associazione evidenzia adeguata attività sociale svolta o espone giustificati motivi che ne hanno impedito l'attività.

In caso di ulteriore contenzioso o se comunque l'Associazione contesta la cancellazione dall'Albo, la Giunta Comunale valuta definitivamente il caso e delibera a suo insindacabile giudizio.

Art. 7 Attività di consultazione e di partecipazione

La Giunta Municipale consulta le associazioni iscritte all'albo, attraverso la convocazione di una assemblea dei rappresentanti delle stesse, almeno una volta all'anno, in occasione della presentazione del bilancio di previsione.

La consultazione dei rappresentanti delle associazioni iscritte all'albo può avvenire, a cura della Giunta Comunale, anche per singole aree tematiche, con le stesse modalità di cui sopra, anche in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale di specifici provvedimenti aventi carattere programmatico o regolamentare e inerenti le materie di specifico interesse.

Ogni Associazione iscritta all'Albo può rivolgere per iscritto istanze, petizioni e proposte al Sindaco, agli Assessori che sono tenuti a rispondere.

Ogni associazione iscritta all'Albo ha il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, purché abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni.

Un numero di associazioni pari 2/5 di quelle iscritte all'Albo può chiedere al Sindaco la convocazione di una apposita assemblea dei rappresentanti delle associazioni indicando gli argomenti da trattare.

In caso di costituzione della Consulta delle Associazioni si applica quanto disposto ai successivi artt. 9 e seguenti del presente regolamento.

Art. 8 Attività di amministrazione mediata ed accordi con l'Amministrazione Comunale

Il Comune di Apollosa riconosce alle singole associazioni iscritte all'Albo un ruolo di concorso attivo nell'esercizio delle funzioni amministrative dell'Ente, sia proprie sia a esso delegate ovvero attribuite.

Annualmente in concomitanza della preparazione del bilancio di previsione il Comune individua iniziative che l'amministrazione intende affidare all'associazionismo, determinandone le somme stanziare, l'entità del concorso finanziario e in genere tutte le notizie idonee a promuovere la presentazione di progetti di iniziative in forma singola ovvero in forma associata fra i vari sodalizi.

Il Comune di Apollosa potrà stipulare con le Associazioni iscritte all'Albo apposite convenzioni per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto dell'Associazione, qualora siano ritenute di rilevante interesse pubblico.

Il Comune di Apollosa potrà stipulare con le Associazioni iscritte all'Albo apposite convenzioni con le quali regolamentare l'organizzazione o la gestione di servizi comunali (in tutto o in parte).

Nel caso di convenzioni tra Associazioni e Comune, queste devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle

convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese sostenute dalle associazioni.

E' fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di stipulare eventuali convenzioni e/o accordi per finanziare progetti di particolare interesse per l'Ente stesso o per il territorio di riferimento. Tali progetti possono essere predisposti e realizzati anche da Associazioni non aventi sede nel Comune di Apollosa.

Le associazioni iscritte all'Albo si impegnano a discutere eventuali modifiche e/o integrazioni ai propri programmi su iniziativa dell'Amministrazione comunale nell'ambito del proprio ruolo di coordinamento, allo scopo di rendere il contenuto delle stesse più confacente agli obiettivi del Comune di Apollosa nei settori di cui al precedente art. 2.

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 9 La Consulta delle Associazioni

Con proprio atto la Giunta Comunale, in conformità ai seguenti articoli, può costituire la Consulta delle Associazioni di cui fanno parte tutte le associazioni iscritte all'albo ed aventi sede nel Comune di Apollosa.

La Consulta contribuisce alla vita amministrativa ai sensi degli artt. 10 e 11 del presente regolamento ed il Comune di Apollosa gli riconosce un ruolo di concorso attivo nell'esercizio delle funzioni dell'Ente, sia proprie sia ad esso delegate ovvero attribuite.

La Consulta, ove costituita, è interlocutore privilegiato dell'Ente e svolge il ruolo di cui ai citati articoli 10 e 11.

Art. 10 Compiti della Consulta

La Consulta delle Associazioni ha come compiti:

- a. l'attività di coordinamento tra le varie associazioni iscritte all'Albo comunale per le attività che queste attuano per delega o per progetti finanziati dall'Amministrazione;
- b. la definizione di programmi comuni fra le associazioni iscritte all'Albo comunale da sottoporsi al Comune ovvero a altri enti locali o istituzioni;
- c. l'esercizio di attività comuni alle associazioni nei confronti di tutta la popolazione;
- d. la possibilità di assumere, per le associazioni che aderiscono e per la disciplina e lo svolgimento di determinate attività, una organizzazione comune;
- e. l'esercizio di attività comuni a tutte le associazioni per il funzionamento delle stesse;
- f. la possibilità di essere consultata dal Comune per esprimere un parere non vincolante sulle scelte del Comune stesso che incidono sull'attività delle associazioni.

Art. 11 Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

1. l'Assemblea: – l'Assemblea della Consulta è l'organo di indirizzo, di programmazione generale e di impulso. E' composta dal legale rappresentante o da un suo delegato e da altro componente del Consiglio Direttivo, per ciascuna delle Associazioni iscritte all'albo del Comune ed è presieduta dal Presidente. Gli amministratori del Comune non possono far parte della Consulta in rappresentanza del Comune. L'Assemblea della Consulta elegge al suo interno il Comitato esecutivo, composto da tre membri e nella sua composizione dovrà anche tener conto del criterio di rappresentanza territoriale procedendo, se del caso, anche ad un contenuto ampliamento dei suoi componenti;

la seduta di insediamento dell'Assemblea è convocata dal Sindaco. Nella seduta di insediamento l'Assemblea procede, tra i suoi componenti, all'elezione dei membri del Comitato Esecutivo. Insediatasi, l'Assemblea viene convocata dal Presidente o suo vicario per discutere delle questioni che il Comitato Esecutivo intenda sottoporre all'attenzione della stessa assemblea. Il Presidente riunisce l'Assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, su richiesta di 1/5 dei suoi componenti o su richiesta di 2/5 del Consiglio esecutivo, inserendo all'ordine del giorno la questione per la quale è stata

richiesta la convocazione. Di ciascuna riunione viene redatto uno specifico verbale a cura di un membro dell'Assemblea stessa che assume il ruolo di Segretario. L'Assemblea può adottare atti di autoregolamentazione dei propri lavori o di organizzazione della Consulta, purché non in contrasto con il presente Regolamento.

2. il Presidente: – il Presidente è eletto dal Consiglio Esecutivo tra i suoi membri; resta in carica 3 anni ed è rieleggibile per un massimo di 2 mandati consecutivi. Nei casi in cui il Presidente non possa svolgere le sue funzioni, viene sostituito dal vice Presidente. Il Presidente rimarrà comunque in carica fino all'elezione del nuovo Presidente. La perdita della qualifica di membro dell'Assemblea provoca l'immediata decadenza dalla carica di Presidente o membro del Consiglio Esecutivo. Il Presidente rappresenta la Consulta delle Associazioni, convoca, presiede e coordina le riunioni, in collaborazione col Comitato Esecutivo, cura la programmazione e la formazione degli ordini del giorno, stabilisce i collegamenti tra la Consulta e l'Amministrazione comunale, adotta i provvedimenti necessari per il corretto funzionamento dell'organo, svolge tutti i compiti che gli sono assegnati dal regolamento interno, se adottato.

3. il Comitato Esecutivo: – il Comitato Esecutivo viene eletto dall'Assemblea nella sua seduta d'insediamento, e dura in carica 3 anni. Elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente. I membri sono rieleggibili per un massimo di 2 mandati consecutivi. Il Comitato Esecutivo supporta il Presidente nell'espletamento della sua attività. Spetta al Comitato Esecutivo il compito di istruire, predisporre ed approfondire tutti gli affari di competenza dell'Assemblea.

Gli organi esecutivi della Consulta (Presidente e Consiglio Esecutivo) restano in carica per 3 anni.

Le cariche di membro dell'Assemblea, di Presidente, e di membro del Comitato Esecutivo sono gratuite.

La Consulta delle Associazioni ha sede presso il Centro Culturale "Ferdinando Spagnuolo" sito alla Frazione San Giovanni e l'Amministrazione Comunale mette a disposizione locali e attrezzature d'ufficio per supportare il lavoro della Consulta. La Giunta comunale può stabilire una sede diversa.

NORME FINALI

Art. 12 Pubblicità ed entrata in vigore

La Giunta comunale ed il responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico assicurano la più ampia conoscenza del presente regolamento che entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

In fase di predisposizione dell'Albo, sarà cura dell'Amministrazione Comunale pubblicizzare adeguatamente la formazione dello stesso, in modo da raccogliere l'adesione delle associazioni operanti sul territorio apolloano.